



CITTA' DI POMEZIA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARTE DI STRADA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 25.06.2015

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITAZIONI

Art. 4 – AREE CONSENTITE

Art. 5 – ORARIO DELLE ATTIVITA'

Art. 6 – DIVIETI GENERALI

Art. 7 – DIVIETO DI PAGAMENTO

Art. 8 – DIVIETO DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 9 – DIVIETI SPECIFICI

Art. 10 – CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 11 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 12 - AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – CONTROLLI

ART- 14 ONERI E RESPONSABILITA'

ART. 15 – SANZIONI

ART- 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 1. Principi e finalità

La Città di Pomezia riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come un fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano ed all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all'affermazione di nuovi talenti, in linea con l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte.

La Città di Pomezia, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, nel senso ampio e libero, esibite in strada.

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più possibile senza coercizioni, risulti compatibile con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da terzi, e con quelle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

Articolo 2. Definizioni

Sono considerate "espressioni artistiche in strada" tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente, anche non come mestiere, da artisti di strada su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio.

Per "artista di strada" si intende esclusivamente colui che si esibisce su suolo pubblico, in modo estemporaneo, in espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato, con un eventuale compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore.

Le tradizionali categorie di artisti di strada sono le seguenti :

- Suonatore ambulante
- Cantante, cantastorie
- Declamatore di versi
- Attore
- Giocoliere
- Contorsionista
- Funambolo
- Saltimbanco
- Mimo
- Mangiafuoco
- Madonnaro
- Clown
- Ritrattista, paesaggista, pittore, fotografi
- Burattinaio
- Trampoliere
- Statua vivente
- Creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili

L'elencazione di cui al precedente comma ha solo carattere esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, si deve

valutare di volta in volta se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

Non sono considerate attività artistiche, e quindi non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica, quelle dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc. Non sono considerate attività artistiche quelle che si svolgono con animali.

Non sono disciplinate dal presente regolamento le esposizioni di opere del proprio ingegno, neppure se accompagnate in loco dalla realizzazione degli oggetti (collane, bigiotteria in genere, bambole, fiori artificiali, oggettistica ecc.).

I pittori sono considerati artisti di strada ai fini del presente regolamento solo nel caso in cui diano luogo ad attività estemporanee e non chiedano un compenso determinato; nel caso di vendita delle proprie opere o di esposizione di opere realizzate non al momento, non potrà essere applicato il presente regolamento, ma si ricadrà nell'ipotesi di cui al punto precedente.

Articolo 3. Modalità di svolgimento e limitazioni

Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto:

- a) Della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) Della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) Del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione e della visibilità di vetrine;
- d) Di una distanza dai passi carrai non inferiore a mt. 1,50 per lato, o comunque tale da consentire l'accesso;
- e) Del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
- f) Di quanto indicato dal presente regolamento.

Spetta al Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte di strada o fissare le opportune limitazioni orarie.

Sono vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo o ad esigenze contingenti;

Chi esercita l'arte di strada deve in ogni caso conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada per i pedoni (art. 140 comma 1), che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la circolazione.

Il contenuto degli spettacoli potenzialmente cruento o tale da suscitare ribrezzo o paura deve essere annunciato preventivamente dell'esibizione al pubblico presente.

Articolo 4. Aree consentite

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità indicate nel presente regolamento, ferma restando la competenza del Sindaco a determinare i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui al presente regolamento, in considerazione delle esigenze della città e delle peculiarità degli stessi luoghi.

In occasione di iniziative o manifestazioni con artisti di strada, sono garantiti spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali eventi.

Ciascun artista non può occupare una medesima posizione tale da costituire una presenza a carattere

stabile.

Articolo 5. Orario dell'attività

Di norma l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, che producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce massime di orario:

dal lunedì alla domenica, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 in ogni periodo dell'anno; per sopravvenute esigenze detto orario può essere oggetto di variazioni con ordinanza sindacale.

Articolo 6. Divieti generali

E' vietato esercitare attività artistiche da strada:

- Sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare
- Davanti ai passi carrabili(vedi art.3 punto d);
- Nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture;

E' vietata l'attività di artista di strada in prossimità:

- Di ospedali o case di ricovero e di cura;
- Di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- Di luoghi di culto durante le funzioni religiose;
- Di altri artisti di strada: la distanza minima tra un artista e l'altro deve essere di almeno 10 mt., 20 mt per gli spettacoli musicali;
- Di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli artisti di strada) durante lo svolgimento delle stesse;

Il divieto è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo alle altre attività.

E' consentita l'esibizione di artisti di strada nell'ambito di fiere o mercati o zone commerciali esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività.

Lo spazio necessario per l'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente spostabili e attinenti all'esibizione, purchè non superino i 4 mq.

Gli artisti le cui attività producono emissioni sonore non possono esibirsi nello stesso luogo per più di due ore; successivamente potranno esibirsi in altro luogo distante almeno 30 mt. Da quello precedente.

Ogni artista non potrà esibirsi nella stessa postazione per più di tre giorni consecutivi.

Articolo 7. Divieto di pagamento

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque prendere un

corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera ed eventuale. E' comunque consentito il solo passaggio "con cappello" tra il pubblico.

Articolo 8. Divieto di altre attività

L'artista di strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita o pubblicità estranea allo spettacolo.

Articolo 9. Divieti specifici

Per i "madonnari" vi è il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili. E' in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di pregio artistico e storico.

E' assolutamente vietato eseguire murali su muri e edifici di qualunque tipo.

Le attività che comportino pericolo (mangiafuoco, giocolieri, ecc.) devono svolgersi solo a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante, alberi, ecc.

I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico.

Per l'esercizio dell'arte di strada non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di alcun tipo.

Esclusivamente in luoghi ampi, è consentito l'uso di piccoli mezzi di amplificazione, purchè non vengano superati i limiti di emissione acustica previsti dalla legge.

E' vietato l'impiego di animali nelle esibizioni.

Articolo 10. Contenimento dell'inquinamento acustico

Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante dalle attività dell'arte di strada, non possono essere superati i limiti di emissione acustica prescritti dalla legislazione nazionale e regionale e da regolamenti o disposizioni comunali.

Per particolari manifestazioni, o per ragioni di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Ambiente può autorizzare la deroga ai limiti di emissione acustica (art. 6, comma 1, lett. H L.26.10.1995 n°447).

E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati in via temporanea al superamento dei limiti stabiliti, ai sensi del comma precedente, di adottare comunque tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Articolo 11. Attività non soggette ad autorizzazione

Nello spirito della libertà di espressione e della massima semplificazione, nonché per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti di passaggio nel territorio comunale, non vi è alcun obbligo di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per le attività degli artisti di strada, tranne nei casi di cui all'articolo seguente.

Articolo 12. Autorizzazione

E' richiesta l'autorizzazione del Comune per attività che comportino l'utilizzo di strutture o attrezzature occupanti uno spazio pubblico superiore a 4 mq.

Le attività musicali che implicano l'uso di mezzi di amplificazione, eccetto il caso di cui al punto 6 dell'art. 9, o che prevedono l'esibizione di più di cinque musicisti si configurano come veri e propri spettacoli musicali.

Nei casi suddetti si applicherà la procedura prevista dal Regolamento TOSAP.

Per l'esibizione di luoghi privati l'artista di strada provvede autonomamente ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area.

Articolo 13. Controlli

Il Comune, attraverso il personale della Polizia Locale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

Articolo 14. Oneri e responsabilità

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.

Tutti gli artisti di strada dovranno essere in possesso del presente regolamento da esibire a richiesta della polizia locale.

L'Amministrazione Comunale riterrà l'artista di strada direttamente responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti da un comportamento dell'artista in cui si figurino imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico responsabile.

Articolo 15. Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri Regolamenti Comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi.

Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori dell'infrazione provvedono alla rimozione ed all'asporto degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle attività medesime. Gli oggetti e le attrezzature verranno restituiti con apposita disposizione del Dirigente incaricato, nei tempi e nei modi previsti dall'ordine stesso.

Articolo 16. Disposizioni transitorie

Il Comune effettuerà un costante monitoraggio, al fine di valutarne gli effetti concreti, in relazione agli obiettivi previsti, per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni.